

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ACETO Aldo - Presidente

Dott. LIBERATI Giovanni - rel. Consigliere

Dott. DI STASI Antonella - Consigliere

Dott. CORBETTA Stefano - Consigliere

Dott. ANDRONIO Alessandro Maria - Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

(OMISSIS), nato a (OMISSIS);

(OMISSIS), nato a (OMISSIS);

avverso la sentenza del 26/1/2017 della Corte d'appello di Ancona;

visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi;

udita la relazione svolta dal Consigliere Liberati Giovanni;

lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Di Nardo Marilia, che ha concluso chiedendo di dichiarare l'inammissibilita' di entrambi i ricorsi.

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 26 gennaio 2017 la Corte d'appello di Ancona ha respinto le impugnazioni proposte dagli imputati nei confronti della sentenza del 10 marzo 2015 del Tribunale di Macerata, con la quale, per quanto rileva in relazione ai ricorsi in esame, (OMISSIS) e (OMISSIS) erano stati dichiarati responsabili del reato di cui all'articolo 609 octies c.p. (capo A della rubrica, commesso in (OMISSIS)) e condannati alla pena di quattro anni di reclusione ciascuno.
2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione (OMISSIS), affidato a un unico motivo, mediante il quale ha lamentato violazioni ed errate applicazioni di disposizioni di legge penale e mancanza, contraddittorieta' e illogicita' manifesta della motivazione.

Ha censurato la valutazione di attendibilita' della persona offesa, che sarebbe stata compiuta dalla Corte d'appello in modo frettoloso e acritico, senza procedere a un approfondito vaglio oggettivo delle dichiarazioni rese dalla vittima, omettendo di considerare le circostanze contrarie introdotte dalla difesa e ritenendo riscontrate le dichiarazioni della persona offesa sulla base di quelle di un coimputato, la cui versione non era confermata dalle versioni rese dai terzi estranei ai fatti. Ha sottolineato, in particolare, che le modalita' di verifica dell'evento riferite dalla persona offesa erano logicamente incompatibili con la circostanza che i fatti si erano verificati all'interno di un locale pubblico in presenza di altre due persone, amici della persona offesa, che non avevano avvertito la necessita' di intervenire. Le dichiarazioni della persona offesa erano, inoltre, confliggenti con le dichiarazioni degli altri testimoni indicati dal pubblico ministero, sia quanto all'approccio iniziale, sia quanto alle varie fasi della condotta e al primo episodio avvenuto su un tavolo da ping pong (su cui la persona si trovava sdraiata). Dette dichiarazioni, inoltre, risultavano inverosimili, in quanto la persona offesa aveva dichiarato di essersi trattenuta per tutto il pomeriggio con i suoi violentatori, di essersi allontanata con uno di essi e di aver trascorso con il gruppo, dopo la consumazione della violenza, la parte finale della serata, senza riferire nulla al custode, che pure era intervenuto, ma non aveva avvertito alcun particolare disagio della persona offesa. Non sarebbe neppure stata adeguatamente considerata la partecipazione libera e addirittura scherzosa della persona offesa alla prima fase della violenza, ne' sufficientemente considerato quanto dichiarato dalla madre e dal fidanzato della vittima, che ne avevano raccolto le prime confidenze, e dalla amica (OMISSIS), che, aveva riferito di approcci nei confronti della stessa solamente da parte di (OMISSIS) ((OMISSIS)) e (OMISSIS) ((OMISSIS)).

Ha censurato anche l'affermazione della partecipazione del ricorrente all'episodio verificatosi nel bagno del circolo ricreativo nel quale si erano verificati i fatti, in quanto in tale ambiente la persona offesa era entrata assieme al solo (OMISSIS), con la conseguente erroneita' della affermazione della configurabilita' di una violenza di gruppo, che richiede la simultanea presenza dei correi nel luogo e nel momento della consumazione del reato.

3. Ha proposto ricorso per cassazione avverso la medesima sentenza anche (OMISSIS), affidandolo a sei motivi.

3.1. Con il primo motivo ha lamentato, ai sensi dell'articolo 606 c.p.p., comma 1, lettera e), la mancanza, la contraddittorietà e la manifesta illogicità della motivazione, nella parte relativa alla affermazione della sussistenza di tutti gli elementi costitutivi del reato di violenza sessuale di gruppo.

Ha sottolineato il carattere congetturale della ricostruzione compiuta dalla Corte d'appello, che aveva fondato la responsabilita' del ricorrente sulle dichiarazioni della teste (OMISSIS), ritenute contraddittorie dalla stessa Corte territoriale, senza considerare quanto dichiarato dall'imputato nella immediatezza del fatto e nel corso del dibattimento, confermato dalla stessa persona offesa, che aveva sottolineato la partecipazione del tutto marginale del (OMISSIS) al fatto e la sua estraneita' alla condotta di violenza sessuale di gruppo. Ha ribadito di essersi limitato a osservare la condotta dei due fratelli (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS), e di non avere in alcun modo partecipato alle loro azioni in danno della (OMISSIS), avendo, anzi, filmato l'azione con il proprio telefono cellulare, e che la propria responsabilita' era stata affermata solamente sulla base delle dichiarazioni della persona offesa e della (OMISSIS), confuse e contraddittorie e inadeguate a consentire di affermare con certezza la responsabilita' del ricorrente. Ha lamentato l'insufficienza della motivazione anche nella parte relativa alla affermazione della propria partecipazione alle condotte poste in essere dai due fratelli (OMISSIS), in quanto tale partecipazione non emergeva neppure da quanto dichiarato dalla persona offesa in sede di incidente probatorio, che aveva sottolineato quanto compiuto dagli altri due imputati, escludendo il carattere offensivo della condotta del ricorrente, che

si era limitato a osservare quando compiuto dagli altri coimputati, senza prendervi parte, tanto che aveva potuto filmarlo con il proprio telefono cellulare. Ha sottolineato, pertanto, la carenza della motivazione in ordine al proprio contributo causale nella realizzazione della violenza sessuale e alla adesione consapevole, anche estemporanea, al proposito criminoso comune.

3.2. Con un secondo motivo ha lamentato, ai sensi dell'articolo 606 c.p.p., comma 1, lettera c) et e), il mancato esame del proprio motivo aggiunto di appello e la mancanza di motivazione riguardo alla richiesta di riqualificazione del reato da violenza sessuale di gruppo a molestia sessuale.

Ha sottolineato di non aver imposto alla vittima alcun comportamento diretto ad appagare il proprio desiderio sessuale contro la sua volontà, come peraltro riferito dalla stessa persona offesa, con la conseguenza che la propria condotta avrebbe dovuto, semmai, essere ricondotta all'ipotesi di cui all'articolo 660 c.p., e la Corte d'appello, benché investita della richiesta di riqualificazione della condotta, aveva del tutto ommesso di considerarla e di tenerne conto.

3.3. Con un terzo motivo ha prospettato, ai sensi dell'articolo 606 c.p.p., comma 1, lettera e), la contraddittorietà della motivazione nella parte relativa alla attendibilità della persona offesa, valutata positivamente sulla base delle contraddittorie e inattendibili dichiarazioni della teste (OMISSIS), senza considerare le incongruenze presenti tra le dichiarazioni rese dalla persona offesa nel corso dell'incidente probatorio e quelle rese dalla stessa nel corso del giudizio, incidenti su aspetti decisivi, tra cui il ruolo svolto da ciascuno degli imputati.

3.4. Con il quarto motivo ha denunciato, ai sensi dell'articolo 606 c.p.p., comma 1, lettera e), un ulteriore vizio della motivazione, che sarebbe contraddittoria nella parte relativa al diniego della propria richiesta di rinnovazione dell'istruttoria, nonostante la rilevata contraddittorietà delle dichiarazioni della (OMISSIS) e dello (OMISSIS), diniego giustificato dalla Corte d'appello con l'irrelevanza di tali prove e il tempo trascorso dai fatti, senza considerare adeguatamente la frammentarietà, la lacunosità e la incertezza delle risultanze dell'istruttoria svolta nel corso del giudizio di primo grado, che avrebbero potuto essere eliminate e superate solo attraverso la rinnovazione della istruttoria, mediante un nuovo esame della persona offesa e dei suddetti (OMISSIS) e (OMISSIS).

3.5. Con il quinto motivo ha lamentato, ai sensi dell'articolo 606 c.p.p., comma 1, lettera b), l'errata applicazione dell'articolo 609 octies c.p., comma 4, con riferimento alla esclusione della configurabilità della ipotesi della minima partecipazione del ricorrente alla violenza di gruppo, non essendo stata adeguatamente considerata a tale riguardo la condotta tenuta dal ricorrente rispetto a quella degli altri coimputati, che, tra l'altro, avevano persistito nella loro condotta delittuosa a prescindere dalla presenza del ricorrente.

3.6. Infine, con un sesto motivo, ha lamentato, ai sensi dell'articolo 606 c.p.p., comma 1, lettera b), l'errata applicazione dell'articolo 133 c.p., con riferimento alla pena inflittagli, da considerare eccessiva alla luce dell'età del ricorrente, della sua incensuratezza e del suo comportamento processuale.

4. Il Procuratore Generale ha concluso chiedendo di dichiarare inammissibili entrambi i ricorsi, sottolineando la mancanza negli stessi di confronto critico con la motivazione della sentenza impugnata, l'insindacabilità sul piano del merito della valutazione di attendibilità della persona offesa e la correttezza della affermazione della configurabilità del delitto di violenza sessuale di gruppo.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Entrambi i ricorsi sono inammissibili.

2. Il ricorso proposto da (OMISSIS) e' inammissibile, sia a causa della sua genericita', sia per il contenuto non consentito nel giudizio di legittimita' delle censure cui e' stato affidato, sia per la manifesta infondatezza delle stesse.

Le doglianze poste a fondamento del ricorso risultano, anzitutto, prive di confronto, tantomeno critico, con la motivazione della sentenza impugnata, nella quale, nel disattendere i motivi d'appello (pressoché riprodotti nel ricorso per cassazione), sono state, tra l'altro, richiamate le dichiarazioni rese dal coimputato (OMISSIS) nel corso del suo interrogatorio del 16 aprile 2005, nell'ambito delle quali e' stata descritta in modo univoco la partecipazione di entrambi i fratelli (OMISSIS) alla violenza sessuale commessa nei confronti di (OMISSIS) (giacché entrambi l'avevano toccata ripetutamente con atteggiamento lascivo, uno di essi simulando anche un rapporto sessuale, mentre l'altro immediatamente dopo l'aveva trascinata con energia nel bagno, rimanendovi chiuso per circa 15 minuti, e, successivamente, entrambi avevano cercato di sfilare i pantaloni, mentre la donna cercava di divincolarsi). La Corte d'appello ha, poi, sottolineato l'univocità delle dichiarazioni rese da (OMISSIS), amica della persona offesa, che ha riferito chiaramente la partecipazione di tutti e tre gli imputati alle condotte poste in essere nei confronti della persona offesa (in quanto tutti e tre le si erano avvicinati dandole fastidio e mettendole le mani sul seno e sui glutei), e dal Prospero (che era accorso nel locale avendo sentito una voce femminile gridare aiuto), nonché l'univoco riscontro costituito dalla lacerazione dei pantaloni della vittima all'altezza del cavallo (come da referto del pronto soccorso laddove la ragazza era stata accompagnata dalla madre). Sono anche state illustrate le ragioni poste a fondamento del giudizio di attendibilità della persona offesa, sottolineando l'assenza di intenti calunniatori, l'iniziale partecipazione a quello che appariva un gioco scherzoso organizzato dagli imputati e il successivo tentativo di sottrarsi alle loro pretese, spiegando con la sua fragilità psicologica e con le terapie alle quali era sottoposta le difficoltà nella ricostruzione della vicenda.

Di tale ampio ed esaustivo apparato argomentativo il ricorrente non ha affatto tenuto conto, limitandosi a ribadire la inverosimiglianza e la scarsa plausibilità di quanto dichiarato dalla ricorrente, di cui, invece, la Corte d'appello ha analiticamente vagliato la attendibilità e la genuinità delle dichiarazioni, concludendo positivamente sulla base di argomenti logici che non sono affatto stati considerati dal ricorrente, con la conseguente mancanza nel suo ricorso della necessaria specificità estrinseca, ossia di confronto critico con la struttura giustificativa del provvedimento impugnato, confronto che deve essere caratterizzato dalla considerazione di tutti gli argomenti utilizzati nel provvedimento impugnato e dalla formulazione di specifiche censure in ordine a ciascuno di essi, idonee a disarticolare la struttura argomentativa, facendone venire meno l'efficacia giustificativa.

Le censure, inoltre, come si ricava dalla stessa lettura del ricorso, sono volte a conseguire una rivisitazione sul piano del merito degli elementi a disposizione, attraverso una lettura alternativa delle deposizioni testimoniali, onde giungere a una loro rivalutazione e a una diversa ricostruzione delle modalità di verifica dei fatti (tale da escludere la partecipazione del ricorrente alla violenza, benché riferita in modo del tutto univoco dalla vittima, dalla (OMISSIS) e anche dal (OMISSIS)), non consentita nel giudizio di legittimità, nel quale è esclusa la possibilità di una nuova valutazione delle risultanze acquisite, da contrapporre a quella effettuata dal giudice di merito, attraverso una diversa lettura, sia pure anch'essa logica, dei dati processuali, o una diversa ricostruzione storica dei fatti, o un diverso giudizio di rilevanza, o comunque di attendibilità delle fonti di prova (Sez. 2, n. 27816 del 22/03/2019, Rovinelli, Rv. 276970; Sez. 2, n. 7667 del 29/01/2015, Cammarota, Rv. 262575; Sez. 3, n. 12226 del 22/01/2015, G.F.S., non massimata; Sez.

3, n. 40350, del 05/06/2014, c.c. in proc. M.M., non massimata; Sez. 3, n. 13976 del 12/02/2014, P.G., non massimata; Sez. 6, n. 25255 del 14/02/2012, Minervini, Rv. 253099).

Infine, l'affermazione della erroneità della partecipazione del ricorrente alla violenza a causa della mancanza della simultanea presenza dei correi nel luogo e nel momento della consumazione del reato è manifestamente infondata, sia perché tale affermazione non corrisponde alla ricostruzione della vicenda contenuta nella sentenza impugnata (nella quale si dà atto della contemporanea presenza di tutti e tre gli imputati sia nella prima fase della vicenda, quando la parte offesa era stata oggetto dei toccamenti lascivi da parte di tutti e tre gli imputati, sia in quella successiva al trascinarsi in bagno della vittima, quando entrambi i fratelli (OMISSIS) e il (OMISSIS) avevano tentato di sfilare i pantaloni); sia perché per la configurabilità del delitto di violenza sessuale di gruppo e per l'affermazione della partecipazione allo stesso non è necessario che tutti i partecipi abbiano preso parte a tutti i segmenti della condotta, né che tutti i componenti del gruppo compiano atti di violenza sessuale, essendo sufficiente che dal compartecipe sia comunque fornito un contributo causale alla commissione del reato, anche nel senso del rafforzamento della volontà criminosa dell'autore dei comportamenti tipici di cui all'articolo 609 bis c.p. (v., da ultimo, Sez. 3, n. 16037 del 20/02/2018, C., Rv. 272699; conf. Sez. 3, n. 32928 del 16/04/2013, V., Rv. 257275; Sez. 3, n. 44408 del 18/10/2011, B., Rv. 251610).

3. Analoghe considerazioni possono essere svolte per quanto riguarda il ricorso proposto da (OMISSIS), peraltro pressoché riproduttivo dell'atto d'appello, adeguatamente considerato e motivatamente disatteso dalla Corte territoriale.

3.1. Il primo motivo, mediante il quale è stata lamentata la mancanza, la contraddittorietà e la manifesta illogicità della motivazione, nella parte relativa alla affermazione della sussistenza di tutti gli elementi costitutivi del reato di violenza sessuale di gruppo, a causa del carattere congetturale della ricostruzione compiuta dalla Corte d'appello, che avrebbe ommesso di rilevare la contraddittorietà delle dichiarazioni rese da (OMISSIS) e di considerare quanto dichiarato dal ricorrente nella immediatezza del fatto e nel corso del dibattimento (che sarebbe stato confermato dalla stessa persona offesa), è inammissibile, essendo volto a censurare l'apprezzamento delle prove dichiarative e la ricostruzione che sulla base di esse è stata compiuta sia dei fatti, sia dell'apporto che alla violenza ha dato il ricorrente (OMISSIS), e, dunque, non è consentito nel giudizio di legittimità.

Alla Corte di cassazione è, infatti, preclusa la possibilità non solo di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi, ma anche di saggiare la tenuta logica della pronuncia portata alla sua cognizione mediante un raffronto tra l'apparato argomentativo che la sorregge ed eventuali altri modelli di ragionamento mutuati dall'esterno (tra le altre, Sez. U., n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260; Sez. 2, n. 20806 del 5/05/2011, Tosto, Rv. 250362; Sez. 5, n. 51604 del 19/09/2017, D'Ippedito, Rv. 271623).

Nel caso in esame la Corte d'appello ha spiegato le ragioni per le quali le iniziali reticenze dalla (OMISSIS) sono state giudicate irrilevanti, essendo state superate dalle sue successive dichiarazioni, descrittive in modo chiaro e univoco della prima fase della violenza posta in essere nei confronti della vittima da tutti e tre gli imputati, dunque anche dal (OMISSIS), di cui è stata descritta altrettanto univocamente la partecipazione ai toccamenti lascivi del seno e dei glutei della persona offesa. Sono, inoltre, come già evidenziato a proposito del ricorso proposto da (OMISSIS), stati indicati i plurimi elementi di riscontro delle dichiarazioni accusatorie della persona offesa e le ragioni della sua attendibilità, cosicché le censure del ricorrente finiscono per appuntarsi sull'apprezzamento e sulla valutazione delle prove dichiarative, di cui è stata proposta una non consentita rivalutazione sul piano del merito, disgiunta dalla individuazione di violazioni di legge o

di vizi della motivazione, giacche' quelli indicati come tali consistono, in realta', in un dissenso valutativo sulla portata delle dichiarazioni testimoniali e sulla ricostruzione della vicenda che sulla base di esse e' stata compiuta, con la conseguente inammissibilita' di tali rilievi, in quanto non consentiti in sede di legittimita'.

3.2. Il secondo motivo, con cui e' stato lamentato il mancato esame del motivo aggiunto di appello, mediante il quale era stata chiesta la riqualificazione del reato di violenza sessuale di gruppo in quello di molestia sessuale di cui all'articolo 660 c.p., denunciando anche la mancanza di motivazione a tale riguardo, e' manifestamente infondato, in quanto la Corte d'appello, nell'affermare la configurabilita' del reato di violenza sessuale di gruppo, attraverso la sottolineatura della valenza sessuale delle condotte poste in essere congiuntamente dagli imputati e del chiaro dissenso alle stesse da parte della persona offesa, ha, implicitamente, ma inequivocabilmente, escluso la qualificabilita' delle condotte contestate e accertate come molestie sessuali, in tal modo dando conto in modo chiaro e con motivazione adeguata della infondatezza della tesi difensiva prospettata con il motivo aggiunto d'appello del (OMISSIS).

3.3. Il terzo motivo, con cui e' stata lamentata la contraddittoriet  della motivazione nella parte relativa alla valutazione di attendibilita' della persona offesa, e' inammissibile a causa della sua genericita', consistendo nella asserzione della inattendibilita' della persona offesa a causa delle sue contraddizioni, oltre che di quelle della (OMISSIS), asserzione priva della necessaria considerazione di quanto esposto al riguardo nella sentenza impugnata, nella quale sono state spiegate le ragioni della attendibilita' della (OMISSIS) e anche della persona offesa, sottolineando gli elementi di riscontro delle sue dichiarazioni (tra cui quanto dichiarato dal Prospero e quanto emerso nel corso della visita medica presso il Pronto Soccorso), e le gia' ricordate ragioni della sua attendibilita', spiegando le imprecisioni delle sue dichiarazioni con la sua fragilita' emotiva e la terapia farmacologica cui era sottoposta: tali rilievi, coerenti con gli elementi a disposizione e non manifestamente illogici, non sono stati considerati in modo critico dal ricorrente, che si e' limitato al riguardo a ribadire la diversa interpretazione delle prove gia' proposta con l'atto d'appello e il diverso giudizio sulla attendibilita' della persona offesa, in tal modo proponendo una censura generica e di contenuto non consentito in sede di legittimita', in quanto volta a censurare sul piano del merito l'apprezzamento delle prove dichiarative e la ricostruzione dei fatti che sulla base di esse e' stata compiuta.

3.4. Il quarto motivo, mediante il quale e' stato lamentato un ulteriore vizio della motivazione, nella parte relativa al diniego della richiesta di rinnovazione dell'istruttoria, e' manifestamente infondato.

Nel giudizio d'appello, la rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale, prevista dall'articolo 603 c.p.p., comma 1, e' subordinata alla verifica dell'incompletezza dell'indagine dibattimentale e alla conseguente constatazione del giudice di non poter decidere allo stato degli atti senza una rinnovazione istruttoria; tale accertamento e' rimesso alla valutazione del giudice di merito, incensurabile in sede di legittimita' se correttamente motivato (cosi', ex plurimis, Sez. 6, n. 48093 del 10/10/2018, C., Rv. 274230).

Nel caso in esame la Corte territoriale ha escluso la necessita' di rinnovare l'istruttoria in grado d'appello, considerando sufficienti e univoci gli elementi di prova a disposizione (avendo, tra l'altro, spiegato le ragioni della attendibilita' della (OMISSIS) e della persona offesa), stante il chiaro coinvolgimento del (OMISSIS) nella violenza riferito sia dalla (OMISSIS) sia dalla persona offesa, e il ricorrente anche a questo proposito ha omesso di considerare quanto esposto nella sentenza impugnata, ribadendo assertivamente la propria prospettazione in ordine alla necessita' di verificare l'attendibilita' della persona offesa, della (OMISSIS) e del suo fidanzato, con la conseguente inammissibilita' anche di tale doglianza, a causa della sua genericita' e manifesta infondatezza.

3.5. Il quinto motivo, mediante il quale e' stata denunciata la violazione dell'articolo 609 octies c.p., comma 4, a causa della esclusione della configurabilita' della ipotesi della minima partecipazione del ricorrente alla violenza di gruppo, e' manifestamente infondato.

La Corte d'appello ha escluso la configurabilita' di tale ipotesi in considerazione della piena partecipazione del ricorrente ad alcune fasi delle condotte violente poste in essere nei confronti della persona offesa, sottolineando che in un primo momento il (OMISSIS) partecipo' ai toccamenti lascivi del seno e dei glutei della vittima assieme ai coimputati, mentre la ragazza si trovava appoggiata a un tavolo da ping pong, e che, dopo che la giovane era uscita dal bagno nel quale era stata condotta con la forza da (OMISSIS) (e dove era rimasta contro la sua volonta' per circa 15 minuti), partecipo' con gli altri imputati al tentativo di sfilarle i pantaloni (che vennero poi trovati lacerati all'altezza del cavallo in occasione della visita ospedaliera cui la vittima si sottopose): si tratta di considerazioni coerenti con il consolidato indirizzo di questa Corte in ordine alla configurabilita' della partecipazione della minima importanza (secondo cui "la circostanza attenuante del contributo di minima importanza di cui all'articolo 609 octies c.p., comma 4, puo' essere riconosciuta solo quando l'apporto del concorrente, tanto nella fase preparatoria quanto in quella esecutiva, sia stato di minima, lievissima e marginale efficacia eziologica, e, quindi, del tutto trascurabile nell'economia generale della condotta criminosa, sicche' non e' sufficiente, per la sua configurabilita', la minore efficienza causale del correo rispetto a quella degli altri, ma e' necessaria la "minima" efficienza causale dell'attivita' compiuta", Sez. 3, n. 38616 del 10/04/2017, P., Rv. 270993; conf. Sez. 3, n. 31842 del 02/04/2014, M., Rv. 259939), che il ricorrente ha censurato sul piano delle valutazioni di merito, proponendo, cioe', una diversa considerazione della propria condotta, nonostante la logicita' della valutazione compiuta dai giudici di merito, non censurabile sul piano valutativo in sede di legittimita'.

3.6. Il sesto motivo, mediante il quale e' stata lamentata, l'errata applicazione dell'articolo 133 c.p., con riferimento alla misura della pena, oltre che generico e volto a censurare valutazioni di merito, e' manifestamente infondato, in quanto, come gia' sottolineato dalla Corte d'appello nel disattendere l'identico motivo di impugnazione, il Tribunale ha considerato quale base di computo il minimo edittale di sei anni di reclusione, che e' stato ridotto nella massima estensione per effetto del riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche a quattro anni di reclusione, cosicche' non vi era la possibilita' di determinare la pena in misura inferiore, stante l'avvenuta esclusione della ipotesi della partecipazione di minima entita', con la conseguente manifesta infondatezza della doglianza.

4. In conclusione entrambi i ricorsi debbono essere dichiarati inammissibili, stante la genericita' e il contenuto non consentito delle censure cui sono stati affidati.

L'inammissibilita' originaria dei ricorsi esclude il rilievo della eventuale prescrizione verificatasi successivamente alla sentenza di secondo grado, giacche' detta inammissibilita' impedisce la costituzione di un valido rapporto processuale di impugnazione innanzi al giudice di legittimita', e preclude l'apprezzamento di una eventuale causa di estinzione del reato intervenuta successivamente alla decisione impugnata (Sez. un., 22 novembre 2000, n. 32, De Luca, Rv. 217266; conformi, Sez. un., 2/3/2005, n. 23428, Bracale, Rv. 231164, e Sez. un., 28/2/2008, n. 19601, Niccoli, Rv. 239400; in ultimo Sez. 2, n. 28848 del 8.5.2013, Rv. 256463; Sez. 2, n. 53663 del 20/11/2014, Rasizzi Scalora, Rv. 261616; nonche' Sez. U, n. 6903 del 27/05/2016, dep. 14/02/2017, Aiello, Rv. 268966).

Alla declaratoria di inammissibilita' dei ricorsi consegue, ex articolo 616 c.p.p., l'onere delle spese del procedimento, nonche' del versamento di una somma in favore della Cassa delle Ammende, che

si determina equitativamente, in ragione dei motivi dedotti, nella misura di Euro 3.000,00 per ciascun ricorrente.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 ciascuno a favore della Cassa delle Ammende.

In caso di diffusione del presente provvedimento si omettano le generalita' e gli altri identificativi a norma del Decreto Legislativo n. 196 del 2003, articolo 52 in quanto imposto dalla legge.